

**IN BREVE n. 18-2009**

**a cura di**

**Marco Perelli Ercolini**

## **PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature**

### **IL RISCATTO**

#### **Cosa è il riscatto**

E' quell'istituto che permette, a domanda, il riconoscimento ai fini delle pensione di determinati periodi (comunque prestati e non altrimenti utili a pensione) previsti da norme e leggi.

E' previsto il pagamento di un contributo per creare la riserva matematica per le maggiori quote della futura pensione.

I periodi riscattati ai fini della pensione sono utili sia per conseguire il diritto, sia per maturare una maggiore anzianità ai fini della liquidazione del trattamento economico

Per le pensioni della dipendenza, liquidabili con il sistema retributivo, gli anni riscattati, anche parzialmente, collocati temporalmente prima del 31 dicembre 1995 sono utili per il raggiungimento della soglia minima contributiva dei 18 anni al 31 dicembre 1995.

#### **Come di ottiene**

A domanda (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o inoltro tramite ufficio protocollo con ricevuta), non vincolante. La data di inoltro della domanda è determinante per il calcolo dei contributi per creare la riserva matematica che viene determinata mediante tabelle attuariali in funzione della retribuzione, età anagrafica e sesso: è quindi sempre utile e vantaggioso produrre tempestivamente la domanda ((che non è vincolante, ma può essere sempre ritirata), essendo tutti i calcoli ancorati alla variabile dell'età del richiedente e alla retribuzione (o come nell'ENPAM al montante contributivo) in atto alla data di inoltro della domanda.

#### **Vantaggi del riscatto**

Il riscatto rappresenta sempre una tutela sociale aggiuntiva per la famiglia in caso di premorienza.

Nel campo della dipendenza il riscatto dei periodi ricompresi entro il 31 dicembre 1995 consente all'interessato il rientro nel sistema di calcolo interamente retributivo o quantomeno misto. Inoltre da la possibilità di accedere alla pensione con 40 anni contributivi utili prima di raggiungere l'età pensionabile.

Per le domande presentate dopo il 1 gennaio 2008 è possibile la rateizzazione in 120 rate senza interessi.

#### **Vantaggi fiscali**

La totale deducibilità dei contributi fiscali comporta un recupero delle somme versate in relazione alla aliquota marginale dell'imponibile fiscale.

In base alla legge 247/2007 è possibile riscattare all'INPS il corso di laurea da parte di soggetti non iscritti ad alcuna forma pensionistica obbligatoria (per i laureati in medicina e chirurgia o in odontoiatria prima dell'iscrizione all'Albo professionale che comporta l'iscrizione all'ENPAM Fondo generale) e il contributo può essere detratto (al 19%) dal genitore che si è assunto l'onere economico. Il montante maturato potrà essere in seguito trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale risulterà iscritto. Questi periodi sono utili per le pensioni di tipo contributivo anche ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva dei 40 anni (requisito necessario al trattamento pensionistico di vecchiaia, indipendentemente dall'età anagrafica dell'interessato).

#### **Periodi riscattabili**

I periodi più frequenti oggetto di riscatto nella dipendenza sono:

- il corso legale di laurea (6 anni a ritroso dal giorno di laurea)
- il corso di specializzazione

- il periodo di congedo per motivi di famiglia per la cura ai disabili in misura non inferiore all'80 per cento
- i periodi di assenza facoltativa per gravidanza e puerperio temporalmente collocati fuori dal rapporto di lavoro non coperti da assicurazione e nella misura massima di 5 anni (in alternativa al riscatto di laurea anche se non si sovrappongono cronologicamente).
- il periodo del servizio militare dopo l'applicazione della legge 958/86 (cioè dal 30 gennaio 1987) è computato utile (a domanda) come periodo figurativo.

I periodi oggetto di riscatto nell'ENPAM sono:

- il corso legale di laurea
- la specialità ove richiesta dalla convenzione
- il corso per il tirocinio pratico per la medicina generale
- il servizio militare obbligatorio o il servizio civile non fruito presso altre gestioni di previdenza obbligatoria..

### **Data di inoltro della domanda**

1) Per il riscatto di laurea all'INPS (sede competente per territorio) prima dell'accesso al lavoro ex lege 247/07:

- dopo la laurea prima dell'iscrizione ad un fondo di previdenza obbligatorio.

2) Per la dipendenza:

- durante il servizio (per il personale non di ruolo dopo almeno un anno di servizio)
- posteriormente, entro 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio
- dai superstiti, aventi diritto, entro 90 giorni dal decesso dell'iscritto.

Può essere riscattata anche una sola parte dei periodi.

Per gli ospedalieri la domanda va inviata alla sede dell'INPDAP competente per territorio.

3) Per i Fondi speciali e il Fondo della libera-professione quota B dell'ENPAM:

- età anagrafica inferiore ai 65 anni
- essere iscritto all'Albo professionale
- anzianità contributiva non inferiore a 10 anni
- non aver presentato domanda per invalidità permanente
- non aver rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto

### **IN BREVE DALLA CASSAZIONE**

In materia di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione stabilisce che l'azienda è tenuta al pagamento del danno subito dal lavoratore, anche nell'ipotesi in cui l'infortunio dipenda da un comportamento imprudente dello stesso.

**Corte di cassazione - Sentenza 23 aprile 2009, n. 9698**

La Suprema Corte afferma che, in caso di divorzio o separazione, l'assegnazione ad uno dei coniugi dell'immobile di proprietà dell'altro, per adibirlo a casa familiare, non determina la soggettività passiva ai fini ICI del coniuge assegnatario. L'assegnazione della casa familiare rappresenta un atipico diritto personale di godimento e non è assimilabile al diritto reale di usufrutto.

**Corte di cassazione - Sentenza 21 aprile 2009, n. 9399**

Secondo la Corte di Cassazione il lavoratore assente dal lavoro per malattia che svolge attività che possono ritardare in qualche modo la propria guarigione e, dunque, il proprio rientro in ufficio, è suscettibile di licenziamento

**Corte di cassazione - Sentenza 21 aprile 2009, n. 9474**

In materia di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione stabilisce che l'azienda è tenuta al pagamento del danno subito dal lavoratore, anche nell'ipotesi in cui l'infortunio dipenda da un comportamento imprudente dello stesso

**Corte di cassazione - Sentenza 23 aprile 2009, n. 9698**

### **INPDAP - VARIATO IL TASSO DI DIFFERIMENTO e DILAZIONE**

L'INPDAP, con nota operativa n. 6 del 23 aprile 2009, informa che a seguito della riduzione del Tasso Ufficiale di Riferimento dello 0,25 punti percentuali, con decorrenza dall'8 aprile 2009, l'interesse di differimento e dilazione maggiorato di 6 punti percentuali ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legge n. 318 del 14.06.1996, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, della L. n. 402 del 29 luglio 1996 è pari al 7,25%.

La variazione del tasso di riferimento produce effetti, anche nei confronti delle sanzioni civili, da applicare ai sensi dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000 n.388.

L'ammontare di tali sanzioni è pari al 6,75% (1,25% + 5,50%) dal 11 marzo 2009 in ragione d'anno per le inadempienze previste dal citato art. 116 al comma 8 lettera a) e lettera b) secondo periodo e comma 10.

Il tasso degli interessi di mora di cui all'art. 30, del D.P.R. n. 602/1973, determinato dal D.M. 28.7.2000 del Ministero delle Finanze, è a tutt'oggi fissato nella misura dell'8,4% in ragione di anno per le inadempienze previste dal più volte citato art. 116 al comma 8 lettera a) e lettera b) secondo periodo e comma 10, così come disposto dalla circolare n. 27 del 12.7.2001.

Interesse di differimento e dilazione: 7,25% dall'8 aprile 2009

Sanzioni civili: 6,75% (1,25% + 5,50%) dall'8 aprile 2009

Interessi di mora: 8,4% dall'8 aprile 2009

**IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota operativa 23.04.2009 n. 6 (documento 108)**

### **SPESE MEDICHE: LO SCONTO NON SI ESTENDE AGLI EREDI**

**da Sole 24 ore - risposta 1425**

**D** - Nel corso del 2008 ho sostenuto ingenti spese mediche. Vorrei poterle portare in detrazione, sul modello 730, in quote annuali.

In caso di mio decesso, mia moglie o i miei figli potranno fruire delle quote ancora da detrarre o andranno perdute?

**R**- La rateazione della detrazione delle spese sanitarie in quattro quote annuali di pari importo è una facoltà concessa al contribuente quando l'ammontare di esse supera l'importo di 15.4793,71 euro (articolo 15, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Dpr 22dicembre1986 n. 917). In merito alla questione posta, va detto che sulla base dei principi

civilistici gli eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius, per cui dopo il decesso gli eredi medesimi sono tenuti a pagare tutti i debiti del deceduto, ivi comprese le eventuali spese sanitarie, e subentrano in tutti i crediti vantati dal deceduto, ivi compresi gli eventuali crediti d'imposta.

Tanto precisato, si tratta di capire se la detrazione residua (che non è un credito di imposta) delle quote di spese sanitarie per le quali il de cuius ha optato per la rateizzazione in quattro anni sia trasferibile agli eredi per la parte non fruita dal medesimo de cuius, analogamente a quanto previsto per la detrazione del 36 per cento relativa alle spese di ristrutturazione edilizia.

Al riguardo, si propende per la risposta negativa. Infatti, le istruzioni a Unico 2009, rigo RP22, nella parte in cui occorre indicare le quote di detrazione per spese sanitarie rateizzate negli anni precedenti che vanno computate nel 2008, non lasciano la possibilità di esporre quote di spese relative ad altro contribuente.

Del resto, una differenza di trattamento rispetto alla detrazione del 36 per cento può essere giustificata solo se si considera che in questo caso è la stessa norma (articolo 1 della legge n. 449 del 1997) che prevede la trasmissibilità agli eredi della detrazione stessa non fruita dal de cuius.

### **INPS - TUTELE A SOSTEGNO DELLA MATERNITA'/PATERNITA' CON TRE FIGLI MINORI**

L'INPS, con messaggio n. 9397 del 27 aprile 2009, fornisce le istruzioni in ordine alle modalità di attuazione del protocollo d'intesa tra Dipartimento Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e INPS, per l'ottimizzazione delle informazioni inerenti alle tutele previste a sostegno della maternità/paternità nonché all'assegno al nucleo familiare con tre figli minori concesso dai Comuni.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 9397 del 27.04.2009 n. 6 (documento 109)**

### **FISCALMENTE DEDUCIBILI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PAGATI PER CONTO DEL CONIUGE DEFUNTO**

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione 114/E comunica che sono interamente deducibili dal reddito i contributi previdenziali che una vedova ha versato per conto del marito defunto al fine di percepire, lei stessa e i suoi quattro figli, la pensione di reversibilità. Tenendo presente che i contributi previdenziali che rientrano tra gli oneri deducibili sono solo quelli tassativamente elencati e previsti dalla legge, i funzionari dell'Agenzia hanno rilevato che, nel caso in questione, viene soddisfatta la condizione di causa-effetto, secondo la quale se la signora non avesse versato, per conto del marito, i contributi dovuti, non avrebbe potuto beneficiare del trattamento pensionistico.

Unica condizione posta dall'Amministrazione finanziaria, considerato che il titolo di pagamento è intestato al *de cuius*, è che dalle ricevute di versamento risulti che l'onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione 114/E (documento 110)**

## **CORTE COSTITUZIONALE - PUBBLICI DIPENDENTI e ATTIVITA' FORENSE**

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 91 depositata il 27 marzo 2009, ha dichiarato l'inammissibilità, per i dipendenti pubblici, di svolgere l'attività di avvocato; ciò anche nel caso di rapporto di lavoro a part-time con la Pubblica Amministrazione.

A detta della Consulta, la ragione di questo divieto è individuata nella pericolosità e nella frequenza di possibili inconvenienti derivanti dalla commistione tra pubblico impiego e professione forense.

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Ordinanza n.91 del 27.03.09  
(documento 111)**

## **MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE E ALTRO IMMOBILE : LA DETRAIBILITA' DEGLI INTERESSI**

Gli interessi passivi originati da un mutuo ipotecario acceso per l'acquisto unitario di tre immobili, un'abitazione principale, la relativa pertinenza e un appartamento da ristrutturare, che in seguito potrà essere accorpato all'abitazione principale, sono detraibili solo per la quota relativa all'acquisto dell'abitazione principale e della sua pertinenza.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione 117/E (documento 112)**